

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1447 del 20/03/2017
Oggetto	ACCERTAMENTO, QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. LAMONE IN COMUNE DI RUSSI MEDIANTE RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - RICHIESTA DI PAGAMENTO - Bassi Graziani
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1504 del 17/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti MARZO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

OGGETTO: ACCERTAMENTO, QUANTIFICAZIONE INDENNIZZO PER UTILIZZO SENZA CONCESSIONE AREA DEMANIALE F. LAMONE IN COMUNE DI RUSSI MEDIANTE RAMPA DI COLLEGAMENTO ALLA VIA PUBBLICA - RICHIESTA DI PAGAMENTO - Bassi Graziani

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. 112/1998, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 31 del 21.02.2001, inerenti alla gestione del demanio idrico da parte delle Regioni a decorrere da tale data;
- la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n. 3261 del 18.04.2001, con la quale è stato attribuito ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo competenti per territorio l'esercizio delle funzioni amministrative inerenti alla gestione del demanio idrico a decorrere dal 21.02.2001;
- la D.G.R. n. 1260 del 22.07.2002 e la D.G.R. n. 2132 del 21.12.2009 con cui si è proceduto alla riorganizzazione dei Servizi della Difesa del Suolo e all'istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito

in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relativi al demanio idrico;

- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

DATO ATTO di quanto contenuto nel verbale di accertamento di illecito amministrativo per violazione art. 21, comma 1, L.R. 7/2004 (utilizzo aree del demanio idrico senza concessione), PG.2015.0097589 del 16.02.2015, a carico di Bassi Cristiano, C.F. BSSCST69D14D458K, Graziani Lidia, C.F. GRZLDI39M54A547H, Bassi Paolo Armando, C.F. BSSPRM35H30D458E, Bassi Pietro, C.F. BSSPTR38H28D458J, notificato come da documentazione detenuta dall'Ufficio:

- accertamento della presenza sulla scarpata esterna dell'argine destro del fiume Lamone, area demaniale censita in Comune di Russi al foglio 1, particella 7, di una rampa di collegamento fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno privato confinante al piede di proprietà dei predetti;
- rilevazione dell'assenza di concessione demaniale per l'utilizzazione descritta e della recente presentazione della relativa istanza di concessione ai sensi dell'art. 43 comma 2 della L.R. 28/2013 (prima dell'accertamento della violazione al fine di usufruire dei benefici previsti in materia di sanzioni amministrative), assunta a PG.2014.0385947 del 22.10.2014;

PRESO ATTO che con scritto registrato a PG.2015.0142405 del 06.03.2015, corredata di documentazione fotografica, il Sig. Bassi Cristiano ha evidenziato la presenza di un'ulteriore via d'accesso alla proprietà, oltre al collegamento con la via posta in sommità arginale mediante la rampa in questione;

VISTE le disposizioni in materia:

- la L.R. 14.04.2004 n. 7, "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", capo II, sezione I, articoli 13 e seguenti che contengono disposizioni per la gestione delle aree del demanio idrico e, in particolare, l'art. 20 che, nel prevedere i criteri per la determinazione del canone annuo di concessione, relativamente all'utilizzo con rampa carrabile di cui al comma 3, lett. h), punto 5), stabilisce il canone annuo di concessione in € 125,00;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico" e, in particolare, l'art. 8 che al comma 1 dispone che i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare ovvero, qualora in corso d'anno, in ragione di ratei mensili pari ad un dodicesimo per ciascun mese;

TENUTO CONTO che per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2004, in attuazione della normativa citata nel preambolo, il canone annuo applicabile a decorrere dal 21.02.2001 è quello che era stato determinato dalle Amministrazioni Statali sulla base dei criteri all'epoca esistenti in € 123,95;

VISTA la L.R. 22.12.2009 n. 24 e s.m., art. 51, comma 2, che per uso del demanio idrico in assenza di concessione stabilisce che l'indennizzo è calcolato sulla base del canone annuo aumentato del 20%,

VISTE la Legge 07.08.1990 n. 241 e la L.R. 06.09.1993 n. 32, norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

DATO ATTO che:

- con nota PGRA.2015.0313581 del 14.05.2015, ricevuta dai destinatari come da documentazione detenuta dall'Ufficio, è stata data comunicazione di avvio del procedimento per la determinazione dell'indennizzo dovuto per l'utilizzo dell'area demaniale mediante la rampa carrabile, in assenza di concessione;
- con successiva nota PGRA.2016.15604 del 15.12.2016, ricevuta dai destinatari come da documentazione detenuta dall'Ufficio veniva indicato in € 2.076,00 l'importo dell'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 31.12.2014, invitandoli al pagamento entro il termine di trenta giorni;

PRESO ATTO che:

- dagli archivi della Regione Emilia Romagna non risulta effettuato il pagamento richiesto;
- non sono state presentate osservazioni in merito alle richieste di cui sopra;

CONSIDERATO che, essendo il verbale redatto in data 16.02.2015, l'indennizzo è rivisitato sino al 28.02.2015;

CONSTATATO che, in applicazione della su illustrata disciplina per l'utilizzo di area demaniale con rampa, l'indennizzo annuo è quantificato rispettivamente in € 148,74 (canone annuo aumentato del 20%) per il periodo anteriore all'entrata in vigore della L.R. 7/2004 e in € 150,00 (canone annuo aumentato del 20%) per il periodo successivo sino al 28.02.2015;

RITENUTO pertanto di accertare e quantificare sulla base della normativa richiamata l'indennizzo dovuto dal 21.02.2001 al 30.04.2004 in € 474,00 e dal 01.05.2004 al 28.02.2015 in € 1.626,00 per un totale di € 2.100,00, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- 1.di accertare e quantificare in € 2.100,00, l'importo dovuto dal 21.02.2001 al 28.02.2015 per l'utilizzo, in assenza di concessione, di area demaniale del fiume Lamone censita in Comune di Russi al foglio 1, particella 7, mediante la rampa di collegamento fra la pubblica via posta in sommità arginale e il terreno privato confinante al piede, salvo ulteriore indennizzo per il protrarsi dell'occupazione senza concessione e/o conguagli;
- 2.di richiedere conseguentemente a Bassi Cristiano, C.F. BSSCST69D14D458K, Graziani Lidia, C.F. GRZLDI39M54A547H, Bassi Paolo Armando, C.F. BSSPRM35H30D458E, Bassi Pietro, C.F. BSSPTR38H28D458J, il pagamento della somma di € 2.100,00 nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto sul C/C postale 1018766707 (attraverso un bollettino o con bonifico IBAN IT25R0760102400001018766707), intestato a Regione Emilia Romagna somme dovute utilizzo beni demanio IDR STB 453, con causale "occup. demaniale rampa f. Lamone 21.02.2001-28.02.2015", salvo assenso alla rateizzazione disciplinata dall'art. 45 della L.R. 28/2013, che venisse domandata entro dieci giorni;
- 3.di avvertire che, in caso di mancato pagamento della somma sopra specificata entro il termine assegnato, sarà attivato il procedimento per la riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51, comma 4, L.R. 24/2009
4. di trasmettere ai destinatari il presente provvedimento;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di dare atto che l'originale del presente atto firmato digitalmente è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti di Arpae;
7. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m..

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**